

Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria

Marie Crétenot

European Prison Observatory. Detention conditions in the European Union



Con il sostegno economico del
Criminal Justice Programme
dell'Unione Europea



Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria

Marie Crétenot

European Prison Observatory. Detention conditions in the European Union



Con il sostegno economico del
Criminal Justice Programme
dell'Unione Europea



ANTIGONE
EDIZIONI

DALLE PRASSI NAZIONALI ALLE LINEE GUIDA EUROPEE: INIZIATIVE INTERESSANTI NELLA GESTIONE PENITENZIARIA

Marie Crétenot
Antigone Edizioni
Roma, dicembre 2013



Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria, di Marie Crétenot, è pubblicata sotto una [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).

Associazione Antigone Onlus

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma
Tel. +39 064511304, Fax +39 06233215489
segreteria@associazioneantigone.it
www.associazioneantigone.it

European Prison Observatory

Direttore del progetto: Mauro Palma
Coordinatore del progetto: Alessio Scandurra
Coordinatore scientifico: Francesca Vianello
Coordinatori delle unità di ricerca: Susanna Marietti, Alessandro Maculan, Barbara Liaras, Sophie Vidali, Anhelita Kamenska, Maria Ejchart, Antonio Pedro Dores, José Ignacio Rivera Beiras, Will McMahon
Gruppo di lavoro: Roberta Bartolozzi, Patrizio Gonnella, Luigi Menna, Emiliano Nieri, Michele Miravalle, Daniela Ronco, Giovanni Torrente, Giuseppe Mosconi, Marie Crétenot, Sarah Dindo, Jean-Luc Untereiner, William Aloskofis, Nikolaos Koulouris, Athanassia Mavromati, Olga Themeli, Ilvija Pūce, Kristine Laganovska, Katarzyna Wiśniewska, Marcin Wolny, Ricardo Loureiro, Nuno Pontes, Monica Aranda Ocaña, Josep Maria Garcia Borés, Tammy MCGloughlin, Arianna Silvestri
www.prisonobservatory.org



Con il sostegno economico del
Criminal Justice Programme
dell'Unione Europea

Questa pubblicazione rispecchia il solo punto di vista dell'autore e la Commissione Europea non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi utilizzo che possa venir fatto delle informazioni qui contenute.

INDICE

Introduzione	p. 8
Le Regole Penitenziarie Europee (EPR)	p. 8
Capitolo 1: Regime detentivo e attività	p. 10
Italia: Poli universitari penitenziari	p. 12
Francia: Cyber bases	p. 12
Capitolo 2: Espressione collettiva riguardo le condizioni di detenzione	p. 14
Inghilterra e Galles: User Voice Prison Councils	p. 15
Capitolo 3: Contatti con il mondo esterno	p. 17
Inghilterra, Galles e Scozia: Assisted Prison Visits Scheme	p. 18
Francia: Unità per le visite famigliari e stanze per le visite intime	p. 19
Scozia: Visite video	p. 20
Capitolo 4: Partecipazione alla vita pubblica, elezioni	p. 22
Polonia: Seggi elettorali in carcere	p. 22
Capitolo 5: Sicurezza dinamica	p. 24
Inghilterra: Grendon, una comunità terapeutica in carcere	p. 25
Dieci raccomandazioni chiave	p. 28
Referimenti	p. 30
Marie Crétenot	p. 31
European Prison Observatory	p. 31

INTRODUZIONE

L'Osservatorio Penitenziario Europeo – attivo in 8 paesi (Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna) – è stato presentato a Roma nel febbraio 2013. Attraverso analisi quantitative e qualitative, l'Osservatorio Penitenziario Europeo monitora e analizza le attuali condizioni dei vari sistemi penitenziari nazionali in Europa e dei relativi sistemi delle alternative alla detenzione, confrontandole con le norme internazionali e con gli standard rilevanti per la protezione dei diritti fondamentali dei detenuti, in particolare le Regole Penitenziarie Europee (EPR) del Consiglio d'Europa.

L'analisi delle condizioni di detenzione nei paesi dove opera l'Osservatorio mostra come nessuno di essi stia attualmente applicando la filosofia del Consiglio d'Europa o stia rispettando molte delle sue raccomandazioni. Tuttavia, questo studio mostra varie iniziative interessanti in sintonia con la filosofia del Consiglio d'Europa che potrebbero fungere da ispirazione per altri paesi.

Le più interessanti sono presentate nei capitoli che seguono: si tratta di esperimenti che sono stati implementati in maniera sistemica e che sono stati sottoposti ad una qualche valutazione, i quali possono dunque venire caratterizzati quali "buone prassi". In alcuni casi, la filosofia non è stata del tutto rispettata, ma uno o più paesi hanno tuttavia sviluppato misure o iniziative che in ogni caso restano interessanti e meritano di essere sottolineate. Tali specificità sono indicate nell'introduzione generale a ciascun capitolo (con la menzione del paese in **grassetto**).

LE REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE

Adottate per la prima volta nel 1973 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in seguito modificate nel 1987 e nel 2006, le Regole Penitenziarie Europee (EPR) mirano a standardizzare le politiche penitenziarie degli Stati membri per dar vita a norme e prassi comuni. Scritte dal Consiglio per la Cooperazione Penologica del Consiglio d'Europa, le EPR prendono in considerazione le norme relative al trattamento dei detenuti stabilite dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani (ECHR), ed i risultati della ricerca penologica che mostrano come un carcere incapacitante e autoritario corra maggiormente il rischio di produrre effetti psicologici negativi quali mancanza di iniziativa, apatia, instabilità emotiva e manifestazioni improvvise di aggressività (Walker, 1983; McKay et.al., 1979), nonché opposizione all'istituzione e al personale (Sparks, Bottoms e Hay, 1996). D'altro canto, l'equilibrio psicologico dei detenuti è migliore, rendendo più facile mantenere l'ordine, quando i seguenti bisogni vengono rispettati (Zamble, 1992; Morgan, 1994, Snacken, 2011):

- Il bisogno di una "comodità essenziale": una stanza che rispetti le regole della decenza e dell'igiene; la protezione contro gli abusi fisici, l'accesso a servizi medici di buona qualità.
- Il bisogno di mantenere una qualche forma di controllo sul proprio futuro e sull'ambiente circostante: la disponibilità di una gamma di attività tra le quali i detenuti possano scegliere; l'incoraggiamento a prendere parte all'organizzazione della vita della prigione e il riconoscimento del diritto di associazione.
- Il bisogno di senso, di scopi e motivazioni a lungo termine: la possibilità di praticare attività che coinvolgano le abilità dei detenuti e rivelino le loro potenzialità positive; la possibilità di sviluppare

contatti regolari con il mondo esterno, di avere momenti di intimità, di sviluppare una relazione utile e personalizzata con il personale penitenziario.

- Il bisogno di equità: regole e procedure uguali per tutti, una chiara definizione dei diritti e dei doveri nonché una spiegazione personale delle decisioni.

Le Regole Penitenziarie Europee (EPR) si basano su due principi fondamentali: il principio di normalizzazione, che punta a organizzare la vita in carcere in maniera da renderla la più simile possibile a quella esterna, e il principio di responsabilizzazione, strettamente legato al primo, che punta a dare ai detenuti l'opportunità di assumere responsabilità personali nella vita penitenziaria quotidiana.

Sulla base di questi principi il Consiglio d'Europa incoraggia gli Stati membri a sviluppare la vita sociale in carcere, a dare priorità a un regime detentivo "aperto" capace di creare un qualche grado di autonomia, a permettere ai detenuti di beneficiare di attività che mettano in gioco le loro capacità e a sviluppare tali attività in condizioni il più possibile simili a quelle del mondo esterno (il che significa, ad esempio, con compensi analoghi a quelli che si riscontrano nel resto della società). Ma anche a permettere ai detenuti di sviluppare contatti regolari con il mondo esterno, di prendere parte alle elezioni, ai referendum e ad altri aspetti della vita pubblica, di avere discussioni collettive – con o senza l'amministrazione penitenziaria – sulle loro condizioni generali di detenzione; e a creare meccanismi di mediazione per risolvere i conflitti di opinione, dando a questi priorità rispetto alle procedure disciplinari e alle sanzioni.

CAPITOLO 1: REGIME DETENTIVO E ATTIVITÀ

Per sostenere il principio di normalizzazione e per ridurre gli effetti deleteri della carcerazione le Regole Penitenziarie Europee del Consiglio d'Europa sottolineano come la vita in carcere dovrebbe avvicinarsi "il più possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera" (Regola 5) e che tutta la detenzione dovrebbe "essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone che sono state private della libertà" (Regola 6). Ciò significa in particolare che:

- "i locali detentivi, e in particolare quelli notturni, devono rispettare la dignità umana e, per quanto è possibile, la privacy, e devono rispettare i requisiti di sanità e di igiene" (Regola 18-1)
- "i detenuti devono avere un accesso immediato a servizi igienici che siano salubri e rispettosi della privacy" (Regola 19-3); "devono essere previste strutture adeguate affinché ogni detenuto possa usufruire di un bagno o di una doccia, a una temperatura adeguata al clima, possibilmente ogni giorno" (Regola 19-4)
- "il regime previsto per ogni detenuto deve offrire un programma equilibrato di attività" (Regola 25-1) e "permettere a tutti i detenuti di trascorrere quotidianamente fuori dalla cella il tempo necessario per garantire un adeguato livello di contatti umani e sociali" (Regola 25-2). Nel commentario alle EPR, il Consiglio d'Europa afferma che "è inaccettabile tenere i detenuti nelle celle per 23 ore su 24" e che "bisogna tendere a che le varie attività intraprese dai detenuti li portino fuori dalle celle per almeno otto ore al giorno".

Rispetto alle attività lavorative, il Consiglio d'Europa sottolinea che "le autorità penitenziarie devono impegnarsi per offrire lavoro utile in misura sufficiente" (Regola 26-2) e che tale lavoro deve essere svolto in condizioni che "somigliano il più possibile a quelle di un lavoro analogo all'esterno, al fine di preparare i detenuti alle condizioni della vita professionale ordinaria" (Regola 26-7). In sintonia con tale principio, "le opportunità lavorative offerte ai detenuti dovrebbero risultare significative per gli standard e le tecniche lavorative attuali, nonché organizzate per funzionare all'interno dei sistemi gestionali e dei processi produttivi moderni"; "i requisiti di salute e sicurezza, gli orari lavorativi e anche l'inclusione nei sistemi di sicurezza sociale nazionali dovrebbero rispecchiare quelli in vigore per i lavoratori esterni" e "tutti i detenuti dovrebbero idealmente percepire compensi che siano legati a quelli della società in generale" (Commentario alle EPR).

Rispetto alle attività scolastiche, il Consiglio d'Europa sottolinea che "ogni carcere deve cercare di offrire a tutti i detenuti accesso a programmi d'istruzione che siano il più completi possibile e che soddisfino i loro bisogni individuali prendendone in considerazione le aspirazioni" (Regola 28-1), che "priorità deve essere data ai detenuti con bisogni di alfabetizzazione primaria e a coloro che non hanno un'istruzione di base o professionale" (Regola 28-2) e che "l'istruzione dei detenuti deve essere integrata all'interno del sistema scolastico e di formazione professionale nazionale, cosicché dopo il rilascio essi possano continuare il loro percorso scolastico e di formazione professionale senza difficoltà" (Regola 28-7). Per il Consiglio d'Europa è essenziale – considerata la vulnerabilità sociale dei detenuti (basso livello di scolarizzazione e mancanza di qualificazione) – metterli in grado di prendere parte ad attività capaci di sviluppare le loro capacità e il loro capitale sociale.

Per quanto riguarda le condizioni materiali di detenzione, gli standard del Consiglio d'Europa generalmente non sono rispettati. Quasi ovunque le celle e gli spazi destinati alle attività comuni non rispettano i requisiti di privacy, igiene e salute. In anni recenti molti paesi sono stati condannati dalla

Corte Europea dei Diritti Umani per trattamento inumano e degradante a causa delle condizioni di detenzione nelle carceri più sovraffollate. La pulizia delle celle e delle strutture sanitarie varia da un carcere all'altro ma di solito molte strutture, specialmente le più vecchie, violano gli standard di igiene e salute. In alcune nuove carceri, le celle sono dotate di doccia e water in maniera da permettere la privacy, ma in altri casi si trova generalmente solo un lavandino separato dal resto della cella soltanto da una tenda o da un muretto. Il diritto fondamentale alla doccia quotidiana è riconosciuto solo in tre paesi membri dell'Osservatorio Penitenziario Europeo, la **Spagna**, il **Portogallo** e la **Grecia** e in questi paesi non sempre è garantita l'acqua calda.

Le raccomandazioni del Consiglio d'Europa non sono rispettate anche per quanto riguarda la possibilità di trascorrere molte ore fuori dalla cella e di beneficiare di un programma equilibrato di attività. Le attività previste durante la detenzione sono in genere insufficienti a coprire il periodo di una normale giornata e a permettere ai detenuti di trascorrere almeno otto ore al giorno fuori dalla cella. Inoltre, nella maggior parte dei paesi, nelle carceri vige un regime a porte chiuse ed i detenuti sono a volte costretti a stare in cella per 22 o 23 ore al giorno. In questo contesto, due paesi, la **Grecia** e la **Spagna**, si distinguono permettendo ai detenuti di trascorrere tra le 6 e le 11 ore fuori dalle celle (anche a prescindere dalle attività), muovendosi nelle sezioni, riunendosi per interazioni sociali o esercizi all'aperto. In **Spagna**, ogni carcere ha le sue regole, ma in generale, i detenuti possono trascorrere fino a 10 ore e mezza fuori dalle celle. Possono uscire di cella dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 21.00. In **Grecia**, i detenuti possono riunirsi fuori dalle celle dalle 10 ore e mezza alle 11 ore al giorno (4 ore e mezza o 5 la mattina, 6 ore il pomeriggio). Hanno anche la possibilità di fare esercizi all'aperto dalle 6 alle 8 ore al giorno, a seconda della stagione (dalle 2 alle 3 ore la mattina e dalle 14.30 o dalle 15.30 fino a 30 minuti prima del tramonto). In **Italia** per molti anni ciò è stato possibile solo in una piccola minoranza di carceri. Ora il governo, in risposta alla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti Umani, sta tentando di permettere a tutti i detenuti in media sicurezza (la grande maggioranza) di trascorrere almeno 8 ore al giorno fuori dalla cella.

Il numero di attività lavorative è di solito minore del necessario e le loro condizioni sono molto spesso ben lontane da quelle esterne. Il lavoro in carcere non sempre è pagato. In Lettonia, ad esempio, i detenuti condannati possono essere impiegati senza compenso. In Grecia le attività di pulizia e manutenzione delle strutture carcerarie sono ricompensate con una riduzione di pena, che si aggiunge a una remunerazione simbolica. Ai detenuti non è mai consentito scioperare o iscriversi a sindacati e nella maggior parte dei paesi dell'Osservatorio i detenuti che lavorano non beneficiano interamente del sistema di sicurezza sociale nazionale (non hanno ad esempio un risarcimento per gli incidenti sul lavoro o per le malattie professionali, non hanno diritto al sussidio di disoccupazione, ecc.). In **Italia**, tuttavia, i detenuti possono ricevere un risarcimento per gli incidenti sul lavoro o per le malattie professionali e possono avere sussidi di disoccupazione come ogni altro lavoratore. Anche in **Spagna** i detenuti possono ricevere un risarcimento per gli incidenti sul lavoro o per le malattie professionali e avere un sussidio di disoccupazione (ma non possono ricevere un risarcimento in caso di malattia). In **Polonia**, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (P20/09), ai detenuti è ora garantita almeno la paga minima, proporzionata nel caso di impiego part time. La recente crisi economica e la mancanza di misure per incoraggiare le aziende a impiegare detenuti (ad es. esenzioni fiscali) hanno tuttavia ridotto il numero di detenuti che lavorano. In **Grecia** esiste un piano assicurativo selettivo riservato a detenuti che hanno posizioni lavorative specificatamente indicate e che seguono programmi di formazione professionale.

Le attività scolastiche dei detenuti hanno luogo sotto l'egida delle istituzioni scolastiche esterne in tutti i paesi dell'Osservatorio. La priorità è data ai detenuti con maggiori carenze formative. Tuttavia, programmi e iniziative rilevanti rimangono insufficienti e non tutti i corsi scolastici sono disponibili in tutte le carceri. In Francia, ad esempio, i corsi universitari sono accessibili solo attraverso programmi di apprendimento a distanza, e il costo può essere molto elevato. Nondimeno, alcuni paesi compiono

grandi sforzi per consentire ai detenuti di accedere ai diversi livelli di istruzione, in particolare ai corsi universitari, in condizioni il più vicino possibile a quelle esterne. In **Italia** e in **Polonia**, sono state stabiliti accordi con le università per permettere ai detenuti di seguire corsi universitari in carcere. In **Francia**, in alcune carceri sono disponibili spazi multimediali con accesso controllato a Internet per consentire ai detenuti di fare pratica con il computer e con l'uso di Internet o di seguire corsi on-line (matematica, ortografia, grammatica, ecc).

ITALIA: POLI UNIVERSITARI PENITENZIARI

In Italia ci sono alcuni accordi tra le carceri e le università in base ai quali una piccola parte dell'istituto è destinata agli studenti detenuti. Le celle in queste aree sono generalmente aperte dalle 8.00 alle 20.00 (anche se per ragioni di spazio non tutti gli studenti possono studiare qui). I docenti vengono in visita e tengono corsi (in filosofia, scienze politiche, ecc) e l'università assicura tutoraggio ed esami. Il primo polo è stato fondato a Torino nel 1998 e dal 2014 esistono poli in circa quindici carceri. Nel 2014 è stato istituito e formalizzato (dall'Università di Padova e dall'Amministrazione penitenziaria) un Coordinamento nazionale dei poli universitari in carcere, al fine di collegare le diverse esperienze e definire orientamenti comuni (un documento è attualmente in fase di preparazione).

I detenuti del polo universitario di Padova hanno accesso a Internet dal 2011.

Per gli studenti detenuti questa esperienza è positiva: "Grazie a questo provvedimento, mi rendo conto che ora sono in grado di pensare, cosa che era impossibile prima", spiega uno. "Studiare, ancor più che lavorare, ti permette di stare lontano da una certa atmosfera e da cattive tentazioni", sottolinea un altro studente, che sta completando il suo secondo anno di scienze politiche e ritiene che "gli studi ci forniscono nuovi strumenti per giudicare la nostra vita quotidiana". "L'esperienza del polo universitario penitenziario cambia radicalmente gli studenti detenuti", aggiunge il direttore del carcere di Padova. "Riescono ad adottare un atteggiamento critico quando riflettono sul loro passato. Nei loro casi, la recidiva è molto rara" (*Courrier International*, 18 novembre 2008).

In Polonia, negli ultimi anni, è stato firmato un accordo analogo tra l'Università Tecnica di Radom e un carcere locale. Grazie all'accordo, parte della biblioteca dell'Istituto Politecnico è stata localizzata nella struttura.

FRANCIA: CYBER BASES

Nel 2007, il Ministero della Giustizia francese ha deciso di sperimentare in carcere un accesso sorvegliato a Internet, al fine di "colmare il divario digitale e l'analfabetismo". Chiamato "Cyber bases", questo esperimento è ora portato avanti in sette carceri (per minori, uomini e donne). Qui i detenuti possono, previa autorizzazione del direttore, navigare in Internet attraverso vari siti preselezionati - di solito siti web di servizi pubblici (in materia di diritti sociali, di ricerca di lavoro, di ricerca di alloggio, ecc.) o alcuni siti di informazioni tipo Wikipedia (sono autorizzati a interagire o a utilizzare la posta elettronica solo sotto supervisione; quando visitano questi siti senza supervisione, ai detenuti non è permesso utilizzare le loro tastiere).

"Cyber bases" è anche usato come parte della formazione. I detenuti possono svolgere, con o senza supervisione, esercizi online (spesso in matematica e in francese) su siti web scelti dal personale docente o ricevere una formazione in informatica, Word ed Excel o scrittura CV. Secondo i formatori e i detenuti interessati, "Cyber bases" ha risultati positivi per coloro che non hanno familiarità con i

computer, con la ricerca web e con Word ed Excel. Permette loro di conoscere e utilizzare questi strumenti, nonché di accedere a forme più interattive di apprendimento attraverso esercitazioni on-line. Tuttavia, per coloro che posseggono abilità informatiche, il fatto che Internet sia così limitato dai regolamenti carcerari è frustrante e rende il progetto meno interessante. I siti web che possono essere visualizzati sono troppo pochi e le procedure che possono essere eseguite su Internet sono troppo limitate (Paquelin, 2012). Organismi indipendenti di monitoraggio delle carceri hanno chiesto un allargamento di “Cyber bases” a tutte le carceri e una più ampia possibilità di accesso ad Internet.

CAPITOLO 2: ESPRESSIONE COLLETTIVA RIGUARDO LE CONDIZIONI DI DETENTIONE

Per il Consiglio d'Europa, “senza recare pregiudizio per l'ordine, la sicurezza e l'incolumità, ai detenuti deve essere permesso di discutere argomenti relativi alle condizioni generali di detenzione e gli stessi detenuti devono essere incoraggiati a comunicare con le autorità penitenziarie su tali argomenti” (Regola 50). Ad esempio, consentendo loro “di eleggere rappresentanti e di formare comitati che possano esprimere il sentire e gli interessi dei loro compagni detenuti” (Commentario alle EPR).

Questa raccomandazione parte da risultati di ricerche che mostrano come il detenuto non diventa un oggetto passivo in carcere, ma resta un “attore sociale” che reagisce al modo in cui viene trattato (Debuyst, 1990): meno viene ascoltato e maggiori sono i conflitti durante la detenzione (Woolf, 1991). Per il Consiglio d'Europa, “la sicurezza non riguarda solo misure di controllo, la ricerca o l'aumento del numero di ostacoli, ma è garantita in maniera sostanziale dalla qualità della vita relazionale in carcere”. La sicurezza “riguarda più l'imparare ad ascoltare l'altro, il costruire un buon rapporto con lui o con lei e il risolvere i problemi piuttosto che il guardarsi l'un l'altro come cani e gatti. Così, il fatto di consultare e coinvolgere i detenuti nella vita del carcere deve comparire nel capitolo sul buon ordine” (A. Vallotton, ex presidente del Consiglio per la cooperazione penologica del Consiglio d'Europa, PC-CP 2013). “Un buon ordine in tutti i suoi aspetti è conseguibile se esistono canali di comunicazione chiari tra tutte le parti”, sottolinea il Consiglio d'Europa nel commento alle EPR.

È stato infatti dimostrato come l'assenza di strutture che permettono ai detenuti di esprimere i loro disaccordi e la loro opposizione crei una cultura maggiormente incline alla violenza (Chauvenet et al, 2005). “Se nessuna importanza viene data alle parole, se le persone stanno letteralmente parlando a loro stesse, se nessuno è lì per ascoltare e per agire secondo le loro richieste, si può assistere all'uso di processi diversi da quello del parlare” (Delarue, 2013).

Anche se la possibilità di esprimersi in carcere sembra essere importante, ben pochi tra i paesi monitorati hanno preso provvedimenti per seguire tale raccomandazione. Il diritto ad avere un'espressione collettiva per quanto riguarda le condizioni di detenzione - attraverso, ad esempio, dei rappresentanti eletti - non è rispettato. Tuttavia, alcuni paesi come l'**Italia** e la **Francia** hanno norme volte a registrare attivamente le opinioni dei detenuti su vari aspetti della vita detentiva, quali il cibo o le attività.

In **Italia**, l'articolo 27 dell'ordinamento penitenziario prevede che le attività ricreative, sportive e culturali siano organizzate da una commissione composta dal direttore, da educatori, da assistenti sociali e da rappresentanti dei detenuti. Questi ultimi non possono restare in carica per più di quattro mesi. Il metodo di nomina dei rappresentanti dei detenuti varia, essendo definito dai regolamenti interni di ogni carcere (articolo 67 del regolamento penitenziario).

Il regolamento penitenziario (Dpr 230/2000) assegna a tre detenuti per ogni carcere il potere di supervisione sulla preparazione e sulla qualità del cibo. Secondo l'articolo 12, “i rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto”. I detenuti possono anche presentare le loro osservazioni al direttore del carcere. Ai detenuti “facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito” e per coloro “che lavorano per l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti”. Inoltre, l'articolo 12 dell'ordinamento penitenziario afferma che i rappresentanti dei detenuti devono partecipare alla gestione della biblioteca.

In **Francia** sono stati effettuati esperimenti pilota di comitati dei detenuti. La sperimentazione, iniziata nel maggio 2010, è limitata attualmente a meno di cinque carceri. I detenuti possono parlare di vari argomenti, quali questioni di vita quotidiana (attività, la pianificazione delle sale visita, il prezzo dei prodotti venduti nel carcere, ecc.) ad eccezione delle questioni di sicurezza o di situazioni individuali. Il feedback su questi esperimenti pilota mostra il loro impatto positivo sulla vita dei detenuti e sui loro rapporti con il personale penitenziario. Tuttavia i detenuti che prendono parte a questa esperienza sono quasi sempre nominati o accettati dall'amministrazione penitenziaria, e non eletti da altri detenuti, e quindi non sono davvero rappresentativi.

La misura più vicina alla raccomandazione del Consiglio d'Europa è quella istituita in sei carceri nel **Regno Unito**. Guidati dall'organizzazione di ex-detenuti User Voice, il cui obiettivo è quello di ridurre la criminalità lavorando con le persone più emarginate dentro e attorno al sistema della giustizia penale al fine di garantire che gli operatori e i decisori politici ascoltino le loro voci, i Prison Councils sono organizzati attraverso un processo elettorale.

INGHILTERRA E GALLES: USER VOICE PRISON COUNCILS

I Prison Councils sono stati evocati in una raccomandazione del 1991 fatta da Lord Woolf dopo un'indagine sulla rivolta carceraria di Strangeways, a Manchester, del 1990. Nella sua relazione, Lord Woolf ha sottolineato che "se i detenuti hanno una maggiore comprensione di ciò che sta loro accadendo in carcere e del perché, è meno probabile che siano arrabbiati e che diventino scontenti. Ciò dovrebbe a propria volta migliorare la relazione tra il personale e i detenuti" (Woolf, 1991).

L'esperimento dei Prison Councils è iniziato nell'estate del 2009 ed è oggi implementata in dieci prigioni con detenuti che scontano pene brevi, detenuti che scontano pene più lunghe, giovani e sex offenders (HMP Camp Hill, HMP Albany, HMP Parkhurst, HMP Rye Hill, HMP Wolds, HMP Birmingham, HMP Maidstone, HMYOI Aylesbury, HMP Buckley Hall, HMP Pentonville).

Lo User Voice Prison Council è stato sviluppato come un meccanismo atto a portare un po' di democrazia rappresentativa all'interno delle carceri e funziona su un modello elettorale. I detenuti sono invitati a formare e a impegnarsi in singoli partiti, ognuno rappresentante sfide comuni affrontate dai detenuti e dal sistema penitenziario. Ad esempio, un partito si occupa della preparazione al ritorno in società e di servizi per il reinserimento. Un altro partito si concentra sul rafforzamento e sul miglioramento dei rapporti tra detenuti e personale. User Voice lavora a stretto contatto con i detenuti e con il personale nell'esplorare ciò di cui ciascun partito può occuparsi, inclusi alloggio e occupazione, formazione e istruzione, comunità e ambiente. User Voice segue poi la campagna elettorale, organizzando workshop con i candidati e con i sostenitori. Ogni partito sceglie un portavoce che ha la possibilità di presentare il manifesto del proprio partito ad altri detenuti. I candidati reclutano una squadra che aiuti nella campagna elettorale. Il giorno delle elezioni i voti sono espressi per uno dei partiti e non per i singoli candidati. I voti vengono conteggiati, e il numero di seggi assegnati a ciascun gruppo è proporzionale al numero di voti ottenuti.

La formazione del consiglio comprende il presidente del Consiglio (un membro anziano del personale responsabile delle decisioni), personale del carcere, detenuti eletti, e può comprendere una serie di altri partecipanti come ad esempio membri della comunità locale, fornitori di istruzione carceraria, consiglieri locali e il cappellano. Il consiglio si riunisce regolarmente, tra una volta a settimana e una volta al mese a seconda delle esigenze del carcere, e dei resoconti vengono distribuiti in tutto il carcere dai membri del consiglio. I membri del consiglio devono partecipare a tutte le riunioni e impegnarsi con la popolazione carceraria, garantendo che i problemi chiave vengano individuati e che questi rappresentino delle priorità. Una volta che delle decisioni vengono prese, tutti i membri devono

rispettarle e sostenere la loro attuazione (ad esempio, a Camp Hill: il ripristino del sostegno di Open University per i detenuti, la fornitura di un elenco di guest house locali per le famiglie che vengono in visita, nuovi giocattoli per i bambini in visita, pulizia profonda nelle aree visitatori e installazione di cassette per i suggerimenti in tutte le sezioni).

In un primo momento, molti membri del personale espressero apprensione e a volte esplicita ostilità nei confronti dei consigli, ritenendo “che il proprio status all'interno della gerarchia carceraria avrebbe sofferto o sarebbe stato compromesso nel momento in cui ai detenuti fossero stati dati una voce più forte e un maggior controllo sul loro ambiente circostante”. Ma poi la considerazione principale che è emersa da parte di detenuti e personale “è stata che il consiglio è un bene per tutti” (Schmidt, 2013).

I vantaggi dei Prison Councils sono molteplici. “Creando un consiglio che ha fatto sì che i detenuti venissero riconosciuti attraverso un dialogo costruttivo, gli sforzi incentrati sul miglioramento della comunità hanno permesso al senso di responsabilità collettiva di svilupparsi”. I consigli aiutano i detenuti “nel concettualizzare se stessi come persone (al di là di ‘prigionieri’ o ‘delinquenti’) e, ancor più importante, come persone che hanno valore. La partecipazione al consiglio permette “loro di costruire nuovi ruoli che essi vedevano come produttivi, utili e vantaggiosi per gli altri”. Dando loro voce e responsabilità, i Prison Councils aumentano la loro fiducia in se stessi, la loro autostima, il loro senso di uno scopo, di un'utilità e di maturità. “La partecipazione al consiglio e la costruzione di proposte per risolvere i problemi” è una “esperienza trasformativa per i detenuti”. Anche condividere questa esperienza con ex-detenuti è significativo. “Per molti detenuti, specialmente quelli che scontano pene lunghe, incontrare qualcuno ‘arrivato dall'altra parte’ intatto ha significato speranza e un futuro fuori”.

I Prison Councils migliorano anche la qualità delle relazioni tra personale e detenuti. “Dal comune impegno nel consiglio, il personale ha avuto modo di conoscere i detenuti ‘come persone, non solo come detenuti’, e i detenuti hanno avuto modo di rendersi conto meglio della pressione e dei vincoli sotto cui il personale lavora”. Il dialogo rompe le barriere e gli stereotipi. “Come risultato, scorreva empatia da queste nuove dinamiche, che aumentavano il rispetto reciproco in quelle carceri dove i consigli erano stati istituiti” (Schmidt, 2013). Ad Albany, ad esempio, c'è stata una riduzione del 37 per cento dei reclami da parte dei detenuti. A Parkhurst, il numero di giorni di isolamento - un buon indicatore di tensioni - è stato ridotto da 160 a 47 attraverso l'esperienza del Prison Council (Voice User, 2010).

L'esperienza mostra tuttavia che “il livello di impegno del direttore è fondamentale per impostare il tono che avranno l'introduzione, l'implementazione e la legittimità a regime del consiglio” (Schmidt, 2013).

CAPITOLO 3: CONTATTI CON IL MONDO ESTERNO

Secondo le Regole Penitenziarie Europee, “i detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono, o altri mezzi di comunicazione – con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone” (Regola 24-1). “Le autorità penitenziarie devono sforzarsi di creare le condizioni per consentire loro di mantenere i contatti nel miglior modo possibile” e “devono tener conto del fatto che la moderna tecnologia offre nuovi modi di comunicare elettronicamente. A mano a mano che questi si sviluppano, emergono parimenti nuove tecniche di controllo e può essere possibile utilizzarli in modi che non minaccino la sicurezza”. Inoltre, “ogni limitazione deve essere la meno intrusiva possibile che la minaccia giustifica. Così, ad esempio, la corrispondenza può essere controllata per verificare che non contenga articoli illegali, ma va letta solamente se vi è una specifica indicazione che il suo contenuto sarebbe illegale. Le visite, per esempio, se costituiscono una minaccia alla sicurezza non dovrebbero essere proibite, ma piuttosto dovrebbe essere proporzionalmente aumentata la loro supervisione” (Commentario alle EPR).

Le EPR sottolineano anche il dovere delle autorità di facilitare “i contatti con il mondo esterno” e di “permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali”, “fornendo loro l’assistenza sociale appropriata allo scopo” e consentendo loro di beneficiare di “visite familiari intime per un periodo prolungato”, pari ad esempio a 72 ore (Regola 24-4/5 e Commentario alle EPR).

Tali raccomandazioni mirano a tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (ECHR). Esse fanno eco ai risultati della ricerca penale, in particolare quelli del ramo della “desistenza”, che sottolineano l'importanza di preservare e sviluppare il 'capitale sociale' dei detenuti (Ditchfield, 1994; Farrall, 2004). La ricerca mostra che l'esistenza e il mantenimento di buone relazioni familiari contribuisce a ridurre la recidiva, e che il sostegno di familiari e amici al momento del rilascio può aiutare una riuscita reintegrazione nella comunità. Il sostegno della famiglia, la possibilità di essere legalmente parte di una rete sociale e di sviluppare relazioni affettive stabili sono in verità essenziali nei processi di reinserimento nella società e di prevenzione della recidiva, e possono dare ai detenuti il sostegno morale e materiale necessario per aumentare la loro tensione verso il cambiamento, per consentire loro di sviluppare una differente identità personale, per aiutarli a non pensare a se stessi come a dei delinquenti, al fine di essere maggiormente integrati nella società (Maruna 2007). Inoltre, il mantenimento di contatti regolari con un genitore in carcere può avere un impatto positivo sul bambino, posto che rapporti familiari costruttivi possono migliorare le opportunità di vita per i bambini. Il coinvolgimento di giovani nei crimini nonché l’abuso di sostanze o lo sviluppo di problemi di salute mentale sono stati tutti messi in relazione con cattivi rapporti familiari (Ditchfield 1994, Boswell 2002). Se le carceri vengono incoraggiate a prendere seriamente il ruolo delle famiglie, i risultati tanto per il genitore detenuto quanto per il bambino il cui genitore è in carcere saranno buoni. E ciò avrà a propria volta un più ampio impatto positivo sulle famiglie e sulla collettività.

Nessuno dei paesi osservati rispetta del tutto tali raccomandazioni. Ad esempio, il principio che afferma che, qualora le visite rappresentino una minaccia alla sicurezza, esse non dovrebbero essere proibite ma, nel caso, la vigilanza dovrebbe essere rafforzata, non esiste o non è rispettato in alcuno di

essi. Tutti hanno meccanismi per sospendere o rifiutare le visite. Queste ultime di solito hanno luogo in posti dove l'intimità non è garantita (stanze collettive o sorveglianza continua da parte del personale penitenziario). Nessun paese membro dell'osservatorio ha inoltre sviluppato la possibilità per i detenuti di comunicare con strumenti elettronici. Alcuni paesi si distinguono tuttavia per delle legislazioni o delle pratiche maggiormente in accordo con la filosofia del Consiglio d'Europa, così da poter essere descritte come 'buone prassi'. L'**Italia**, ad esempio, applica il principio che afferma che le comunicazioni scritte o telefoniche possono essere controllate (lette o ascoltate) soltanto sulla base della decisione di un'autorità giudiziaria (articolo 18 dell'ordinamento penitenziario (354/1975) e articoli 38-39 del regolamento penitenziario (Dpr 230/2000)). **Inghilterra, Galles e Scozia** hanno approntato un piano di assistenza economica per consentire alle famiglie a basso reddito di andare in visita ai loro parenti. La **Scozia** si distingue per un sistema pilota di videoconferenza. In varie carceri della **Francia** ci sono specifiche aree denominate "unità di vita familiare" o "salotti di famiglia" dove i detenuti possono vedere i loro parenti in totale privacy per periodi fino a 72 ore.

INGHILTERRA, GALLES E SCOZIA: ASSISTED PRISON VISITS SCHEME

Le visite ai detenuti possono essere molto costose per le famiglie, soprattutto se i detenuti sono lontani da casa. Introdotto nel 1988, l'Assisted Prison Visits Scheme (APVS) fornisce assistenza economica ai parenti stretti e ai partner dei detenuti che ricevono sussidi legati al reddito o hanno particolari problemi di salute. Il sistema copre viaggi, cibo e costi dei bambini, e in alcune circostanze contribuisce alle spese di pernottamento. È finanziato dal National Offender Management Service (NOMS) e gestito dall'Assisted Prison Visits Unit (APVU) per conto del NOMS e del Ministero della Giustizia. L'APVU gestisce il sistema anche per conto del Prison Service scozzese.

In particolare, il sistema copre le visite a tutti i detenuti condannati e in attesa di giudizio, ai detenuti per il mancato adempimento di obbligazioni civili e alle persone detenute in carcere per l'Immigration Act del 1971, inclusi giovani e detenuti in permesso. Si applica a parenti stretti, partner, visitatori unici ultradiciottenni e accompagnatori di persone qualificate che visitano detenuti in Inghilterra, Galles e Scozia.

- La categoria dei visitatori stretti comprende coniugi e partner civili, ascendenti, discendenti, parenti collaterali, inclusa la famiglia adottiva e le persone che erano *in loco parentis* per un periodo significativo dell'infanzia del detenuto. Non include famigliari acquisiti.
- La categoria dei partner include persone con le quali il detenuto conviveva in coppia in un rapporto consolidato subito prima del momento in cui la custodia cautelare o la reclusione è stata disposta.

Un visitatore unico è una persona che è stata la sola a recarsi in visita dal detenuto nelle quattro settimane immediatamente precedenti alla data della prima visita assistita, qualunque sia il rapporto tra lei e il detenuto. Anche una persona che accompagna un giovane qualificato (coniuge o partner del prigioniero, tutore o qualsiasi persona autorizzata) o un adulto qualificato a visitare qualcuno in carcere può essere ammessa al contributo. Per accedere, il richiedente deve ricevere una qualche forma di sostegno al reddito o un sostegno per l'invalidità, e/o avere il reddito al di sotto di un determinato importo.

L'APVS permette due visite assistite ogni 28 giorni, con un massimo di 26 visite per i 12 mesi, che possono venir saltate per poi consentire due o più visite consecutive nel medesimo viaggio. Se lo si ritiene necessario per fini riabilitativi o per il bene del detenuto o del visitatore, possono essere autorizzate visite supplementari. Per incontrare un detenuto che è fuori su permesso temporaneo si possono usare al massimo 13 visite penitenziarie assistite in 12 mesi.

I richiedenti possono scegliere l'opzione di viaggio che preferiscono (treno, autobus/pullman, veicolo privato a motore, traghetti, noleggio auto, taxi, viaggi aerei), ma saranno rimborsati sulla base delle ricevute in loro possesso con un rimborso limitato al metodo più economico disponibile. A seconda della lunghezza e/o della difficoltà del viaggio, anche i costi dei pasti e del pernottamento possono essere coperti. Può anche essere coperto il costo delle cure di un bambino, nel caso il richiedente decida di non portare in carcere un visitatore qualificato minore di 16 anni. Visitatori con esigenze particolari (stato di salute o età superiore ai 75 anni) possono richiedere un accompagnamento e spese di viaggio maggiori, compresi i costi di noleggio auto senza limitazioni. L'assistenza può essere autorizzata anche nel caso in cui la visita sia stata annullata dal carcere per motivi operativi o perché il detenuto è stato trasferito in un altro istituto e il visitatore si era già recato presso il carcere di partenza.

Per fare richiesta si deve compilare un modulo di domanda, poi raccogliere il timbro della conferma della visita al momento dell'arrivo al carcere e inviare, entro 28 giorni dalla visita stessa, il modulo di domanda compilato e i giustificativi di spesa all'Assisted Prison Visits Scheme. L'elaborazione di una richiesta di solito prende tra le 3 e le 4 settimane. Informazioni e assistenza su come fare richiesta sono disponibili nelle aree di visita di alcune carceri, in alcuni uffici di collocamento locali e nel pamphlet informativo del detenuto. Ma la burocrazia legata alla richiesta può costituire un ostacolo e alcune famiglie di detenuti possono trovare difficoltà nel comprendere il procedimento per fare richiesta. L'APVS rimane nondimeno un servizio fondamentale senza il quale molte famiglie non sarebbe in grado di fare visita i loro cari.

FRANCIA: UNITÀ PER LE VISITE FAMILIARI E STANZE PER LE VISITE INTIME

La decisione di creare, in carcere, spazi che consentano ai detenuti di incontrare i loro parenti in luoghi in cui è rispettata la massima privacy è una conseguenza diretta dell'advocacy di ex detenuti. Negli anni '80, essi hanno avuto il coraggio di portare la loro testimonianza per dar prova della frustrazione sessuale che si vive in carcere e del dolore che essa crea. È stata importante anche la pubblicazione di studi psichiatrici e medici che sottolineavano gli impatti psicosomatici dell'astinenza sessuale in carcere (Perrin 1985; Gonin 1991). È iniziato dunque un dibattito nell'amministrazione penitenziaria, che nel 1995 ha portato alla stesura di una relazione che incoraggiava le visite familiari intime. La proposta è stata accettata dal Ministero della Giustizia nel 1997, ma le unità per le visite familiari (*Unités de vie familiale*, UVF) non sono state create fino al 2003, quando esperimenti pilota sono stati effettuati in tre diversi istituti per detenuti che scontano pene lunghe. Nel 2009 la possibilità di accedere alle unità di vita familiare è stata estesa a tutte le carceri.

Due diverse strutture sono disponibili:

- Le unità per le visite familiari (UVF) sono appartamenti arredati composti da 2 o 3 camere. Essi comprendono uno spazio esterno (terrazzo o piccolo giardino) e si trovano all'interno del carcere ma al di fuori dell'area detentiva. Qui i detenuti sono autorizzati a ricevere uno o più parenti per un periodo che va alle 6 alle 72 ore.
- Le stanze per le visite intime (*parloirs familiaux*) sono una misura intermedia tra le unità per le visite familiari e le sale visita tradizionali. In queste piccole stanze di circa 10 metri quadrati, i detenuti possono ricevere visitatori senza sorveglianza per mezza giornata. Sono dotate di doccia, un divano letto, un tavolo, delle sedie, un televisore e alcuni elettrodomestici come ad esempio un bollitore o una caffettiera. Queste stanze sono principalmente usate per sostituire le unità per le visite familiari quando l'architettura carceraria non consente la costruzione di UVF.

Tuttavia, solo 29 delle 191 carceri in Francia sono attualmente dotate di UVF o di stanze per le visite intime, e per la maggior parte si tratta di carceri per detenuti che scontano pene medio-lunghe. Delle UVF sono però in costruzione in un altre 41 carceri (compresi centri per la custodia cautelare per imputati e per colpevoli con pene detentive inferiori ai due anni).

I regolamenti consentono ai detenuti di accedere alle UVF (o alle stanze per le visite intime) ogni tre mesi. Hanno la priorità coloro che non usufruiscono di permessi per uscire dal carcere. Per accedere alle unità per le visite familiari o alle stanze per le visite intime, due richieste devono essere indirizzate al direttore del carcere: la prima da parte del detenuto, l'altra dai parenti. Chiunque abbia diritto ad andare in visita può presentare domanda: membri della famiglia (marito, moglie, fratello, sorella, figli, genitori) o amici. I minori possono accedere a tali servizi soltanto con un adulto (che non può essere il detenuto) e devono presentare un'autorizzazione firmata da chi ha la potestà genitoriale. Il numero di persone che può far visita al detenuto contemporaneamente varia da carcere a carcere, ma in genere oscilla tra 3 e 4. La durata della visita è fissata dal direttore del carcere a seconda delle esigenze dei detenuti e della possibilità del carcere. Generalmente si applica un principio progressivo: le prime visite in UVF spesso durano 6 ore, le successive 24 ore e poi 48 ore. Possono alla fine arrivare a durare 72 ore, ma solo una volta all'anno.

Le visite si svolgono senza la presenza di alcun membro del personale penitenziario, tranne in caso di incidente o un controllo di sicurezza. Prima di ogni controllo di sicurezza (di solito la mattina e la sera), il personale penitenziario deve avvertire il detenuto e i suoi visitatori. Oltre ai controlli, le UVF vengono sottoposte a un solo controllo esterno: la videosorveglianza. Durante il periodo della visita i detenuti e i visitatori possono organizzare le loro attività come preferiscono, in particolare per quanto riguarda i pasti che vengono cucinati nella UVF con prodotti acquistati dal detenuto.

Consentendo al detenuto di incontrare i propri parenti in un luogo estraneo all'area detentiva, senza alcun membro del personale, le UVF garantiscono la privacy ed un'esperienza individuale che contrasta con la natura pubblica e collettiva della detenzione. I detenuti e i loro familiari hanno riservatezza e possibilità di condividere momenti di vita quotidiana. Alcuni studi hanno dimostrato che tali misure consentono ai detenuti di rinnovare i rapporti con i propri figli o con familiari che in precedenza avevano smesso di andare in visita. "La qualità della struttura e l'intimità che genera sono la causa di quei fenomeni", spiega uno di essi (Rambourg 2006). "L'ambiente accogliente e l'intimità dell'incontro sono più appropriati a scambi di qualità rispetto alle stanze delle visite. Ciò incoraggia i parenti del detenuto a investire tempo nella visita, in quanto non più preoccupati dello stress creato dalla mancanza di privacy, dell'ansia proveniente dai segni della prigionia e dell'incontro frustrante che deriva da queste condizioni". Gli studi dimostrano inoltre che tali misure riducono la tensione in carcere, consentendo al personale di adottare un differente approccio verso i detenuti.

SCOZIA: VISITE VIDEO

Dopo la chiusura di HMP Peterhead e HMP Aberdeen, due carceri situate nel nord-est della Scozia, molti detenuti sono stati trasferiti. Dall'inizio del 2014 un servizio di visite video è stato pertanto sviluppato come risposta alla crescente distanza di viaggio. Finanziato dallo Scottish Prison Service (SPS) e sviluppato in partnership con APEX, un'organizzazione che lavora con ex-detenuti, la tecnologia della videoconferenza permette alle famiglie e agli amici di 'visitare virtualmente' i detenuti.

I visitatori non hanno bisogno di una nuova autorizzazione alla visita (il sito dell'SPS spiega che 'la visita video fa seguito all'ordinario diritto di visita') e possono ben continuare ad andare a trovare di persona il loro parente. La visita deve solo essere prenotata con almeno un giorno di anticipo a un apposito numero di telefono. I visitatori devono poi recarsi presso gli uffici APEX ad Aberdeen, cinque minuti

prima del loro appuntamento per la visita, con un documento di identità dotato di fotografia. Le chiamate sono limitate a un'ora.

L'SPS ha chiarito che questo servizio pionieristico non è una minaccia per la sicurezza, spiegando che “gli stessi standard di sicurezza applicati alle procedure per le visite negli istituti saranno soddisfatti dal nuovo servizio internet” (sito web dell'SPS). Ad esempio, i detenuti devono nominare le persone con cui parlano. Piuttosto è in realtà vero il contrario: ciò sembra contribuire a ridurre la recidiva, come sottolineato da Helen Chamier-Tripp, Service Development Manager di APEX Scozia: “comprendiamo pienamente l'importanza di mantenere un contatto significativo con la famiglia e con gli amici durante la detenzione e ci rendiamo conto che il contatto e il sostegno della famiglia sono in cima alla lista dei fattori che contribuiscono a ridurre il comportamento criminale” (sito web dell'SPS). Si sta ora rendendo permanente questo esperimento riuscito.

CAPITOLO 4: PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA, ELEZIONI

“Considerando che la riabilitazione dei detenuti, finalizzata alla loro reintegrazione nella società - dando loro tutti i diritti e i doveri riconosciuti agli altri cittadini - è uno degli scopi delle sanzioni penali”, il Consiglio d'Europa “si rammarica del fatto che in molti paesi persone condannate per un crimine sono escluse dal voto, in alcuni casi anche per qualche tempo dopo il loro rilascio dal carcere. Un approccio più moderno sarebbe quello di limitare la revoca del diritto di voto a crimini commessi contro il processo democratico (per esempio la frode elettorale, illecite pressioni sugli elettori o sui candidati, la partecipazione ad attività terroristiche)” (Risoluzione 1459 (2005)¹ Abolizione delle restrizioni al diritto di voto).

Il Consiglio d'Europa inoltre “sottolinea l'importanza di tutelare il diritto di voto dei gruppi vulnerabili come i detenuti”. Così nelle EPR si sottolinea che “le autorità penitenziarie devono assicurare che i detenuti siano in grado di partecipare alle elezioni, ai referendum e ad altri aspetti della vita pubblica, nella misura in cui il loro diritto a farlo non è limitato dalla legge nazionale” (Regola 24-11). “Al detenuto cui è consentito votare deve essere concessa la possibilità di informarsi della situazione al fine di esercitare il suo diritto” e “le autorità dovrebbero svolgere un ruolo di facilitatore e non rendere difficile per i detenuti votare” (Commentario alle EPR).

Nella ricerca penale, il diritto di voto è infatti considerato come una parte importante del reinserimento sociale, dato che si tratta di un simbolo di cittadinanza nonché di un segno della propria partecipazione alla società (Snacken 2011).

Tuttavia, nessuno dei paesi dell'EPO ha tenuto conto della raccomandazione del Consiglio d'Europa di limitare la privazione dei diritti civili a coloro che hanno commesso reati contro il processo democratico; invece in Italia, per esempio, i detenuti condannati a più di cinque anni perdono il diritto di voto. Nel Regno Unito, la privazione è automatica per qualsiasi pena detentiva. Inoltre, la possibilità per coloro che hanno il diritto di voto di esercitare effettivamente il loro diritto è generalmente limitata dalla mancanza di seggi elettorali in carcere. In Grecia, i detenuti in custodia cautelare o condannati con una sentenza non ancora definitiva hanno il diritto di votare alle elezioni per il Parlamento nazionale ed europeo, ma la privazione dei diritti politici è automatica o disposta dal tribunale in un vasto arco di casi quale conseguenza della sentenza definitiva. In questo contesto si distingue la **Polonia**: vengono appositamente creati dei registri elettorali ed istituiti dei seggi per rendere più facile la partecipazione dei detenuti nella vita pubblica.

POLONIA: SEGGI ELETTORALI IN CARCERE

Nel 1991 in Polonia una nuova legge elettorale che consente ai detenuti di scegliere deputati e senatori è stata approvata alla Camera bassa e al Senato. Dall'entrata della Polonia nell'Unione Europea i detenuti possono anche scegliere i membri del Parlamento europeo.

Ci sono tuttavia delle limitazioni. Alcuni detenuti possono essere privati dei loro diritti civili. Secondo il codice penale tale misura può essere disposta, per un periodo che va da 1 a 10 anni, se il detenuto è stato condannato ad almeno tre anni di reclusione per un reato commesso per motivi che meritano un

biasimo particolare, e viene mantenuta dopo il rilascio. Va tuttavia sottolineato che i tribunali non applicano spesso la misura. Nel 2010 tale privazione è stata disposta solo nei confronti di 15 detenuti.

Garantire il diritto dei detenuti di votare alle elezioni locali è una questione più complessa. Secondo la legge i detenuti possono votare solo quando il carcere dove alloggiano corrisponde con il loro luogo di residenza. Rimangono aperte questioni di legittimità costituzionale di tali misure locali.

Per altri tipi di elezioni l'affluenza dei detenuti è tuttavia significativa, grazie alla procedura istituita per consentire loro di votare. Durante le ultime elezioni parlamentari, nel 2011, hanno votato 46.101 detenuti. L'affluenza alle urne si è attestata al 58,7% dei detenuti aventi diritto. In alcuni istituti ha raggiunto il 67,98%.

Almeno 5 giorni prima delle elezioni le autorità penitenziarie preparano la lista dei detenuti che avranno diritto a votare il giorno delle elezioni e lo trasmettono alle autorità comunali che sono responsabili per la creazione dei registri elettorali. Dopo di ciò non c'è possibilità di aggiungere un detenuto a un registro, così alcuni dei detenuti che sono stati trasferiti in un altro carcere poco prima delle elezioni potrebbero essere privati del diritto di voto. Il registro viene quindi passato alla commissione elettorale distrettuale che condurrà le elezioni nel carcere. I consigli comunali istituiscono seggi elettorali in ogni carcere in cui almeno 15 detenuti hanno diritto di voto. In casi motivati il consiglio comunale, su richiesta del direttore del carcere, può non istituire il seggio, per quanto ciò non risulta essere mai accaduto.

Il giorno delle elezioni la radio del carcere informa i detenuti dell'ordine in cui le varie sezioni voteranno e dell'ora. Le guardie passano di cella in cella domandando chi vuole votare e i votanti sono portati nella stanza in cui si svolgono le elezioni, compresi quei detenuti che inizialmente si erano rifiutati di votare e che in seguito hanno cambiato idea. Il voto si svolge in un luogo che somiglia a un normale seggio elettorale, con un tavolo, il registro elettorale, cabine di voto e urne elettorali, mantenendo la segretezza del voto. I detenuti possono accedere ai programmi elettorali dei candidati esclusivamente attraverso i media disponibili (stampa, TV, radio, ecc). Se un candidato a deputato o senatore esprime il desiderio di incontrare i detenuti, il Prison Service organizza un incontro.

CAPITOLO 5: SICUREZZA DINAMICA

Per il Consiglio d'Europa, le misure di sicurezza fisica e tecnica (barriere fisiche, videosorveglianza, controllo elettronico, perquisizioni, strumenti di contenzione, punizioni disciplinari, ecc) devono essere ridotte al minimo per trattare i detenuti il più possibile con umanità, per evitare danni alla loro salute fisica e mentale e anche per prevenire il verificarsi di incidenti dovuti a un sistema insostenibile. E infatti provato che, lungi dal favorire la sicurezza, le misure troppo invadenti o restrittive possono generare effetti psico-sociali negativi e incidenti, minando la reintegrazione (Wolf 1991; Morgan 1994; Snacken 2011).

Pertanto, il Consiglio d'Europa raccomanda in particolare:

- di non praticare di routine perquisizioni personali intime limitandone l'uso ai casi in cui vi sia motivo di ritenere che un detenuto ha qualcosa di nascosto sulla sua persona o quando viene indicato come un detenuto ad alto rischio (Regola 54-2 e Commentario)
- di perquisire le proprietà o la cella dei detenuti normalmente alla loro presenza (Regola 54-8)
- di usare manette, camicie di forza e altri strumenti di restrizione corporale solo, se necessario, come precauzione contro le evasioni durante un trasferimento o, per ordine del direttore se gli altri metodi di controllo si rivelano inefficaci, per proteggere un detenuto da autolesionismo, impedirgli di arrecare danni ad altri o prevenire gravi danni ai beni (Regola 68-2)
- di utilizzare procedure disciplinari solo come meccanismi di ultima istanza (Regola 56-1)
- di utilizzare l'isolamento come sanzione disciplinare solo in circostanze eccezionali e per brevi periodi di tempo (non superiori a 14 giorni e preferibilmente inferiori) (Regola 60-5 e 21° General report del CPT)
- di applicare misure speciali di alta sicurezza o di protezione solo in circostanze eccezionali e per il più breve tempo possibile (Regola 53-1 e Commentario).

Per mantenere l'ordine, il Consiglio d'Europa raccomanda invece di concentrarsi sulla sicurezza dinamica, che consiste nello "sviluppo da parte del personale di rapporti positivi con i detenuti sulla base di fermezza ed equità, unite a una comprensione della loro situazione personale" (Raccomandazione Rec(2003)23). Ciò richiede continue interazioni tra i detenuti e il personale penitenziario in particolare nel contesto delle attività, "meccanismi di riparazione e di mediazione per risolvere le controversie con e tra i detenuti" (Regola 56-2) e opportunità per i detenuti di avere un regime carcerario attivo e di "compiere scelte personali in più questioni possibile della vita penitenziaria quotidiana" (Raccomandazione Rec(2003)23).

Tale approccio maggiormente qualitativo alla sicurezza si basa sui risultati delle ricerche che mostrano che "per evitare conflitti in carcere è fondamentale trattare i detenuti con giustizia, imparzialità ed equità" e che "un buon ordine in tutti i suoi aspetti è conseguibile se esistono canali di comunicazione chiari tra tutte le parti" (Commentario alle EPR).

Queste raccomandazioni sono però poco seguite nei paesi osservati. Le perquisizioni personali intime sono spesso di routine. In **Francia**, tuttavia, una legge del 24 novembre 2009 limita l'uso di tali perquisizioni ai casi in cui vi siano prove che facciano sospettare un rischio di fuga oppure l'introduzione, l'uscita o la circolazione di oggetti o sostanze proibite, ma solo se altri metodi di controllo (ad es. mezzi elettronici di rilevamento) sono insufficienti. In base a tale legge, i detenuti non dovrebbero essere sistematicamente perquisiti dopo una visita, dopo il lavoro o dopo un permesso temporaneo. Dopo diverse azioni legali per far rispettare questa legge, essa è ora seguita nella maggior

parte delle carceri. Per quanto riguarda la perquisizione delle celle, la maggior parte dei paesi non si conforma alle raccomandazioni e conduce le perquisizioni senza la presenza dei detenuti. Solo in **Spagna** le perquisizioni sono in linea di principio effettuate alla presenza dei detenuti. Per quanto riguarda gli strumenti di contenzione, le manette sono spesso utilizzate di routine durante i trasferimenti e frequentemente sono usate in carcere soprattutto per alcuni detenuti considerati “pericolosi”. Solo in **Italia** le manette non vengono mai usate in carcere. Per quanto riguarda l'isolamento come sanzione disciplinare, alcuni paesi si conformano alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa nel non imporlo per più di due settimane. In **Italia** esso non può durare più di 15 giorni mentre in Francia, ad esempio, può durare fino a 30 giorni. In **Spagna** è limitato a 14 giorni e in **Grecia** a 10 giorni. In **Scozia** e in **Irlanda del Nord** questa sanzione è vietata e le regole penitenziarie affermano che l'isolamento non deve essere usato come punizione.

Nessun paese ha sancito nella legislazione il principio di dare priorità ai meccanismi di riparazione e di mediazione per risolvere le controversie piuttosto che ai procedimenti disciplinari. Inoltre, i detenuti che presentano maggiori rischi sono generalmente soggetti a regimi molto severi e restrittivi, con pochissime possibilità di partecipare alle attività o di mantenere i contatti con il mondo esterno.

In questo contesto, va evidenziato il funzionamento del carcere di Grendon in **Inghilterra**. Qui si applicano i principi della sicurezza dinamica.

INGHILTERRA: GRENDON, UNA COMUNITÀ TERAPEUTICA IN CARCERE

HMP Grendon è un carcere a comunità terapeutica aperto dal 1962, con un focus sui detenuti con disturbi antisociali della personalità (Inside Time 2013). Questa struttura unica dimostra che seguire le raccomandazioni del Consiglio d'Europa può portare a risultati diretti, ed evidenzia come il trattare i detenuti in maniera più umana non comporti un aumento del disordine: in realtà è vero il contrario.

Il carcere (progettato per 238 detenuti) accoglie principalmente detenuti ad alto rischio. Per essere ammesso a Grendon, un detenuto deve fare domanda e dimostrare di essere determinato a cambiare. È ad esempio necessario che si abbia la volontà di non fare uso di sostanze (Inside Time 2013). Se Grendon è unico è perché in questo carcere, che è stato creato al culmine dell'“assistenzialismo penale”, l'accento è posto su misure e programmi per detenuti condannati volti a incoraggiare e a sviluppare la responsabilità individuale in conformità alle DPR (Regola 102). Il suo scopo è quello di “facilitare e promuovere il benessere di ogni singolo detenuto” (Genders and Player 1995). Una terapia progressiva inizia infatti poco dopo l'ingresso.

Il carcere di Grendon funziona come una “comunità democratica terapeutica”, per dirla con Nick Hardwick, ispettore capo delle carceri. La struttura è divisa in 5 sezioni, ciascuna delle quali può essere vista come una “comunità terapeutica” semi-autonoma di poco più di 40 residenti. Ogni comunità sviluppa la sua propria costituzione. Gli incontri e le discussioni sono realmente un aspetto importante della terapia (Ministero della Giustizia del Regno Unito - (UKMOJ) 2014). Tutti i detenuti, che sono chiamati *residenti*, hanno diritto di voto su ogni aspetto della vita carceraria. Durante gli incontri del lunedì e del venerdì essi possono votare per eleggere un presidente e un vicepresidente, che sono entrambi detenuti, e per modificare la costituzione del carcere tranne che nelle regole che vietano le droghe, la violenza e il sesso. Anche la vita in carcere è un importante tema degli incontri: ad esempio, i detenuti votano per decidere quali detenuti svolgono lavoro retribuito (Brookes 2010) o se un residente deve lasciare la terapia o no, per quanto il personale mantenga un diritto di veto su queste decisioni. La comunità può inoltre ordinare sanzioni quando le regole della comunità stessa non vengono rispettate. In conformità con la raccomandazione del Consiglio d'Europa in cui si afferma che “è nell'interesse dei detenuti nel loro insieme che le carceri funzionino bene ed essi possono

certamente avere suggerimenti utili” e che “per questo e per altri motivi dovrebbe essere data loro la possibilità di fornire il loro parere all’amministrazione penitenziaria” (Commentario alla Regola 50), tali incontri permettono ai detenuti di rendersi conto che essi hanno delle responsabilità e che sono parte di una comunità. In questo modo gli incontri trasmettono un senso fondamentale di normalità.

Nelle riunioni vengono inoltre sviluppati nuovi modi di affrontare i conflitti. Viene adottato un regime “alternativo” nelle questioni di sicurezza. Meccanismi di autoregolamentazione sono spesso preferiti alle sanzioni e i problemi vengono discussi all’interno delle comunità: “se un residente sembra avere un comportamento provocatorio, gli altri detenuti ne parleranno durante gli incontri, per fissare per lui degli obiettivi volti a capire l’origine del problema. E, in caso di incidente, può essere programmato un incontro speciale per evitare che la situazione vada fuori controllo”, spiega Nick Hardwick (UKMOJ 2014). Di conseguenza, le sanzioni sono usate solo come ultima opzione. Ciò corrisponde alla richiesta del Consiglio d’Europa di “meccanismi di riparazione e di mediazione per risolvere le controversie con e tra i detenuti” (Regola 56-2).

Durante gli altri giorni, si eseguono piccoli gruppi di terapia di circa otto detenuti. In queste sessioni, il gruppo discute vari aspetti della vita dei residenti. Ciò può includere esperienze della vita precedente, il lavoro, le relazioni, i reati o il comportamento all’interno del carcere. Ogni argomento deve poter essere discusso (Brookes 2010), ma i residenti sono invitati a discutere le loro particolari aree-obiettivo, sono riassunte in un Therapy Plan redatto in parallelo al Sentence Plan (HM Prison Service 2004). Come spiegato da Michael Brookes nel suo studio su Grendon, il dialogo tra residenti è un aspetto fondamentale della terapia: “il processo del feedback interpersonale e la responsabilità personale rendono i residenti più consapevoli delle conseguenze delle loro azioni. Di conseguenza, in un ambiente di comunità terapeutica, sono i co-residenti che spesso pongono le sfide più forti agli altri residenti. Questo perché essi possono spesso avere vissuti simili. Le loro sfide possono dunque avere maggiore forza e validità” (Brookes 2010).

Il dialogo in quei piccoli gruppi è inoltre reso migliore attraverso il posizionamento dei detenuti in specifiche sezioni, che sono in realtà “comunità terapeutiche autonome”. Ad esempio, la sezione A è specificamente riservata a coloro che hanno commesso “reati che implicano una qualche motivazione sessuale” (Akerman 2010). Possono pertanto essere discussi dettagli intimi riguardanti l’identità sessuale del residente in modo da interrompere i “comportamenti associati al reato”, ovvero quei comportamenti che sono “funzionalmente simili alle sequenze comportamentali connesse a precedenti reati”. Questo approccio consente ai detenuti di parlare di se stessi senza il timore di provare vergogna: ad esempio, le discussioni circa l’uso della pornografia sono più produttivamente “proposte come sfide da parte di altri residenti che da parte del personale, le cui vedute possono essere interpretate come moraliste” (Akerman 2010).

A Grendon i detenuti trascorrono, dal lunedì al giovedì, 10 ore e mezza al giorno fuori dalla cella, e sette ore gli altri giorni. Oltre agli incontri, ci sono molte attività organizzate nel carcere: sport, arte (ad esempio teatro) nonché lavoro e studio. Ai detenuti rimane anche del tempo per riflettere da soli, cosa importante vista l’intensità della terapia (UKMOJ 2014).

Al di là della terapia, i rapporti tra i detenuti e il personale penitenziario a Grendon sono molto diversi da quelli che si riscontrano nella maggior parte degli istituti. In conformità con la EPR in cui si afferma che “il personale deve trattare i detenuti con dignità, umanità e giustizia” (Commentario alla Regola 75), gli operatori penitenziari trattano i residenti con dignità. Un residente ha spiegato a Michael Brookes che essere trattato come un essere umano può essere sorprendente per un detenuto appena arrivato: “sentirsi parlare come ad un individuo, essere chiamato per nome, stringere la mano a un membro del personale, sentirsi il benvenuto, sentire che un operatore penitenziario è preoccupato per te e per il tuo benessere è, per molti detenuti, un’esperienza insolita” (Brookes 2010b). Non vi è inoltre alcuna cella di isolamento per isolare i detenuti dalla sezione (HM ispettore capo delle prigioni di Inghilterra e Galles 2009).

È anche importante notare come i contatti con il mondo esterno siano più sviluppati che altrove. Oltre agli orari di visita tradizionali, ogni sei mesi si svolgono giornate familiari. I residenti possono trascorrere una giornata intera (dalle 10 alle 16.00) con la propria famiglia.

L'approccio di Grendon ha risultati sorprendenti:

- Migliora la qualità della vita dei residenti: nell'analisi Measures of Quality of Prison Life (MQPL), Grendon raggiunge il punteggio più alto in tutte le dimensioni considerate eccetto tre, e un punteggio superiore alla media in tutte. Il numero di atti di autolesionismo è inferiore: si verificano 29 incidenti ogni 1.000 detenuti all'anno, rispetto ai 130 delle carceri tradizionali. Per quanto riguarda la violenza, il 98% dei detenuti è d'accordo - e nessuno è in disaccordo – sul fatto che la violenza tra detenuti a Grendon è rara (Richard Shuker e Elizabeth Sullivan 2010, pag 260). La solitudine è ridotta e, sebbene raramente si parli di 'amicizia', i detenuti hanno sostenuto di aver messo in piedi 'relazioni positive' con altri detenuti (Rivlin 2010).
- Anche se non è il suo obiettivo primario, la terapia aiuta a ridurre la recidiva. I detenuti che hanno soggiornato 18 mesi a Grendon mostrano infatti riduzioni nel tasso di recidiva da circa un quinto a un quarto rispetto al campione penitenziario generale di controllo (Marshall e Home Office Research and Statistics Directorate 1997). Questo studio, che ha seguito 702 detenuti per quattro anni dopo la condanna, è stato inoltre in gran parte confermato da un follow-up dopo 7 anni (Taylor 2000).

DIECI RACCOMANDAZIONI CHIAVE

A partire dagli esempi di 'buone prassi' riuniti nel presente rapporto, lo European Prison Observatory suggerisce dieci raccomandazioni chiave volte a migliorare gli standard sui diritti umani nei paesi dell'Osservatorio e più in generale in tutta l'Unione Europea. Esse si basano sui due principi fondamentali delle Regole Penitenziarie Europee di normalizzazione e di responsabilizzazione.

1. Lo sviluppo di una democrazia rappresentativa in carcere in Inghilterra e Galles è stata vantaggiosa per i detenuti, per il personale e per la società in generale. Lo sviluppo di un dialogo costruttivo aiuta a migliorare le relazioni tra personale e detenuti; è trasformativo per i detenuti e porta ad una riduzione generale della tensione in tutta l'istituzione. I direttori di carcere in tutta l'UE devono essere incoraggiati a promuovere lo sviluppo di Prison Councils in tutti gli istituti.
2. In tutta l'UE, perquisizioni personali intime e isolamento dovrebbero essere vietati. Le perquisizioni delle celle dovrebbero essere effettuate solamente in presenza del detenuto.
3. Lo sviluppo di pratiche di mediazione e riparazione in carcere, alternative rispetto all'uso di procedimenti disciplinari, è quasi completamente assente in tutti gli stati coinvolti nell'Osservatorio. Si raccomanda che l'UE documenti 'buone prassi' di mediazione come pratica di riparazione, e diffonda attivamente tale ricerca ai sistemi penali degli stati membri.
4. Il carcere di Grendon nel Buckinghamshire, Inghilterra, dimostra con mezzo secolo di esperienza come l'efficacia della sicurezza dinamica e un approccio terapeutico nel portare avanti una migliore qualità della vita in carcere conducano a tassi di recidiva inferiori. L'UE dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di una sperimentazione e di una valutazione del modello di Grendon in ogni stato membro.
5. La Polonia ha dimostrato che il dare ai detenuti gli stessi diritti democratici degli altri cittadini agisce come simbolo di cittadinanza e di partecipazione sociale continuata senza mettere in discussione la sicurezza. L'UE dovrebbe promuovere il suffragio universale dei detenuti, come mostrato in Polonia, per favorire la responsabilizzazione e la normalizzazione dei detenuti al fine di rafforzare la democrazia in Europa.
6. La maggior parte dei detenuti proviene dalle comunità più svantaggiate dell'Unione Europea e molti sono residenti in carceri che si trovano lontane dalla famiglia e dagli amici. In queste circostanze, il mantenimento delle relazioni essenziali può essere difficile, perché le visite possono essere molto costose per le famiglie a basso reddito; ciò può essere sentito come un peso per coloro che vanno in visita a parenti detenuti. Venire incontro alle spese di viaggio della famiglia e degli amici che vivono di sussidi sociali, come nell'Assisted Prison Visits Scheme in Inghilterra, Galles e Scozia, dovrebbe essere una pratica standard in tutta l'UE.
7. Quando dei componenti della famiglia vanno in visita a detenuti, la necessità di privacy e la possibilità di avere intimità sono di primaria importanza. La ricerca sulle stanze private per le visite in Francia mostra come esse siano apprezzate da parenti e amici, e come migliorino i legami

familiari senza compromettere la sicurezza. La ricerca indica anche che se ai detenuti sono concesse visite private la tensione in carcere si riduce. Il sistema francese delle unità per le visite familiari (UVF) dovrebbe essere attuato in tutte le carceri francesi e sperimentato nelle carceri di tutti i paesi dell'UE.

8. La tecnologia digitale offre la possibilità di mantenere il contatto con la famiglia e con gli amici anche quando viaggiare non è possibile. In tutta l'UE, coloro che non sono in grado di viaggiare per andare in visita a detenuti (a causa della distanza, della malattia, della disabilità o dell'età) trarrebbero vantaggio dall'adozione dei sistemi di visite video, come sviluppati da APEX e dal Prison Service scozzese. La tecnologia necessaria è sicura e a basso costo. L'UE dovrebbe promuovere lo sviluppo di 'visite video' in tutti gli stati membri.
9. C'è un bisogno urgente di colmare il divario digitale per coloro che stanno scontando pene detentive a medio e lungo termine. Il XXI secolo è stato testimone di una rivoluzione digitale. La velocità del cambiamento è tale che i detenuti possono essere tagliati fuori da questi sviluppi e essere come risultato vittime di un significativo svantaggio sociale. Vi è necessità di istituire un programma completo di cyber-accesso sicuro in tutta l'UE, come è stato sperimentato nel sistema penale francese. La tecnologia per rendere sicuro tale accesso e per bloccare alcuni siti è disponibile.
10. L'accesso a corsi di studio avanzati dovrebbe essere la norma in tutta l'Unione Europea. L'Italia fornisce dimostrazione del fatto che l'accesso alla formazione universitaria può essere trasformativo per l'individuo in termini di riflessione su se stesso e di sviluppo personale e, inoltre, che esso può ampliare le opportunità di lavoro dopo l'uscita dal carcere.

RIFERIMENTI

- AKERMAN, G. (2010), "Undertaking Therapy at HMP Grendon with Men who have committed sexual offences", in Elizabeth Sullivan & Richard Shuker (eds.) *Grendon and the emergence of forensic therapeutic communities: developments in research and practice*. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- BOSWELL, G (2002), *Imprisoned Fathers and Their Children*. Jessica Kingsley Publications, London.
- BROOKES, M. (2010), "Putting Principles into Practice: The Therapeutic Community Regime at HMP Grendon and its Relationship with the 'Good Lives' Model", in Elizabeth Sullivan & Richard Shuker (eds.) *Grendon and the emergence of forensic therapeutic communities: developments in research and practice*. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- BROOKES, M. (2010b), "The Impact of Grendon on Changing Lives: Prisoner Perspectives", *The Howard Journal of Criminal Justice*.
- CHAUVENET, A, MONCEAU, A., M, ORLIC, F. and ROSTAING, C., (2005) *La violence carcérale*, Mission de recherche droit et justice, synthèse n°132, 2005.
- DEBUYST, Ch. (ed), (1990), *Acteur social et délinquance. Une grille de lecture du système de justice pénale*, Liège-Bruxelles, Mardaga.
- DELARUE, J-M. (2013), "Le couloir étroit de la parole carcérale" in *Dedans Dehors*, 79.
- DITCHFIELD, J. (1994), *Family Ties and Recidivism*. Home Office, London.
- FARRALL, S. (2004), "Social capital and offender reintegration : making probation desistance focused", in S. ARMSTRONG and L.MCARA (eds), *Perspectives on Punishment : The Contours of Control*, Oxford University Press.
- GONIN, D. (1991) *La Santé incarcérée*, L'archipel, Paris.
- HM Chief Inspector of Prisons for England and Wales, (2009), Report on an announced inspection of HMP Grendon, London.
- MCKAY, H.B., JAYEWARDENE H.S. and REEDIE, P.B. (1979), *The Effects of Long-term Incarceration. And a Proposed Strategy for Future Research*, Ottawa, Solicitor General Canada, Research Division.
- MARUNA, S. (2007), "After prison, what ? The ex-prisoner's struggle to desist from crime", in Y. Jewkes (ed), *Handbook on Prisons*, Cullompton, Willan.
- MARSHALL, P. (1997), *Reconviction Study of HMP Grendon Therapeutic Community*, London, Home Office.
- MINISTRY OF JUSTICE (2014), Report on an unannounced inspection of HMP Grendon by HM Chief Inspector of Prisons, Nick Hardwick.
- MORGAN, R. (1994), "Thoughts about control in prisons", *Prison Service Journal*, 93.
- PAQUELIN, D. (2012), *Accès à l'information par des services numériques: discours et pratiques des utilisateurs en milieu contraint*, RAUDIN.
- PERRIN (1985), "La sexualité en prison", in *Revue pénitentiaire et de droit pénal*, 1.
- RAMBOURG, C. (2006), "Les UVF, nouveaux pratiques, nouveaux liens", *Dossiers thématiques du CIRAP*.
- RIVLIN (2010) "Suicide and Self-injurious Behaviours at HMP Grendon", in Elizabeth Sullivan & Richard Shuker (eds.) *Grendon and the emergence of forensic therapeutic communities: developments in research and practice*. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- SCHMIDT, B.E. (2013), "User Voice and the Prison Council Model", *Prison Service Journal* 209.
- SHUKER, R., Sullivan, E. (2010) *Grendon and the Emergence of Forensic Therapeutic Communities: Developments in Research and Practice*, Chichester, Wiley.
- SNACKEN, S. (2011), *Prisons en Europe. Pour une pénologie critique et humaniste*, Larcier.
- SPARKS, R., BOTTOMS, A., HAY, W. (1996), *Prisons and the Problem of Order*, Oxford, Clarendon Press.
- TAYOR, R. (2000), *Seven-Year Reconviction Study of HMP Grendon Therapeutic Community*, Home Office
- USER VOICE (2010), "The Power Inside. The Role of Prison Councils".
- VALLOTON. A., (2013), "Le droit d'expression est un droit fondamental", in *Dedans-Dehors*, 79.
- WALKER, N. (1983), "Side effects of incarceration", *British Journal of Criminology*, 23.
- WOOLF, Lord Justice (1991), *Prison Disturbances April 1990*, London, Home Office.
- ZAMBLE, E. (1992), "Behaviour and adaptation in long-term prison inmates. Descriptive longitudinal results", *Criminal Justice and Behaviour*, 19.

MARIE CRÉTENOT

Marie Crétenot si occupa di lobbying presso la Sezione Francese dell'Observatoire international des prisons (OIP-SF). È co-autrice del rapporto 2011 dell'OIP sulle condizioni detentive in Francia, un'analisi completa delle questioni penali e penitenziari del paese. Ha anche contribuito al Manuale dei detenuti dell'OIP, composto da 785 domande e risposte che coprono tutti gli aspetti della vita carceraria, dal primo all'ultimo giorno.

EUROPEAN PRISON OBSERVATORY

Lo European Prison Observatory è un progetto coordinato dall'associazione italiana Antigone e portato avanti con il sostegno economico del Criminal Justice Programme dell'Unione Europea.



Le organizzazioni partner sono:

Università degli Studi di Padova - Italia

Observatoire international des prisons - section française - Francia

Special Account of Democritus University of Thrace Department of Social Administration (EL DUTH) - Grecia

Latvian Centre for Human Rights - Lettonia

Helsinki Foundation for Human Rights - Polonia

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa - Portogallo

Observatory of the Penal System and Human Rights - Universidad de Barcelona - Spagna

Centre for Crime and Justice Studies – Regno Unito

Lo European Prison Observatory studia, attraverso analisi quantitative e qualitative, la condizione dei sistemi penitenziari nazionali e dei connessi sistemi delle alternative alla detenzione, confrontando tali condizioni con le norme internazionali e con gli standard rilevanti per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

Lo European Prison Observatory evidenzia agli occhi di esperti e operatori europei le 'buone prassi' esistenti nei diversi paesi, per quanto riguarda tanto la gestione penitenziaria quanto la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

Esso promuove infine l'adozione degli standard del CPT e degli altri strumenti legali internazionali sulla detenzione quale riferimento fondamentale per le attività degli organismi nazionali di monitoraggio esistenti.

European Prison Observatory

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39 0644363191, Fax +39 06233215489

info@prisonobservatory.org

www.prisonobservatory.org



Con il sostegno economico del
Criminal Justice Programme
dell'Unione Europea